REGOLAMENTO (CEE) N. 620/71 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1971

che stabilisce disposizioni-quadro per i contratti relativi alla vendita della paglia di lino e di canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa [1], in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1308/70 stabilisce che si adottino, in particolare per le condizioni generali d'acquisto, di consegna e di pagamento, disposizioni-quadro cui devono conformarsi i contratti conclusi tra i produttori di lino e di canapa e gli acquirenti ;

considerando che, per definire il campo d'applicazione di tali disposizioni-quadro, occorre precisare quali sono i contratti che devono conformarsi a tali disposizioni ;

considerando che, per agevolare la commercializzazione del prodotto di cui trattasi, è necessario che il contratto sia concluso per iscritto e indichi la data della conclusione e nomi e indirizzi delle parti contraenti ; che, per lo stesso scopo, devono esservi indicati obbligatoriamente gli elementi essenziali del contratto, quali l'oggetto e il prezzo ;

considerando che, per il buon funzionamento dell'organizzazione del mercato del lino e della canapa e in particolare del sistema di aiuto, è necessario indicare in ogni contratto la superficie ove il prodotto è stato raccolto o sarà raccolto nonché l'anno di raccolta ;

considerando che le disposizioni relative alle condizioni di consegna e di pagamento nonché ai lavori e forniture concernenti la produzione e la raccolta hanno carattere tecnico e differiscono da una regione all'altra ; che occorre pertanto prevedere, per tali materie, la determinazione di disposizioni-quadro che tengano conto delle norme o degli usi regionali ;

considerando che, per agevolare la commercializzazione del prodotto, è necessario che i contratti prevedano un procedura di conciliazione ; che, tuttavia, conviene non escludere la possibilità di un'azione giudiziaria ;

considerando che, in alcune regioni, esistono attualmente accordi interprofessionali che prevedono contratti-tipo ai quali le parti devono conformarsi ; che conviene mantenere la possibilità di determinare tali contratti, nell'osservanza delle disposizioni-quadro suindicate e senza discriminazioni tra gli interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, s'intende per :

1. Contratto : il contratto con cui il produttore di lino o di canapa vende la paglia di lino o di canapa raccolta o da raccogliere.

2. Accordo interprofessionale : un accordo concluso prima della conclusione dei contratti tra un'organizzazione di produttori e un'organizzazione di acquirenti riconosciute dallo Stato membro di cui trattasi.

Articolo 2

Il contratto deve essere concluso per iscritto per superficie, per partita o per quantità determinata.

Articolo 3

1. Ogni contratto deve indicare :

a) i nomi e gli indirizzi delle parti contraenti ;

b) la data della conclusione ;

c) la superficie, espressa in ettari ed are, dove il prodotto che forma oggetto del contratto è stato raccolto o sarà raccolto ;

d) l'anno di raccolta.

2. Qualora il contratto sia concluso per superficie, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono completate da quelle relative all'identificazione del terreno di cui trattasi.

3. Qualora il contratto sia concluso per partita, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono completate da quelle che consentono di identificare detta partita.

4. Qualora il contratto sia concluso per una determinata quantità, le indicazioni di cui al paragrafo 1

[1] GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

sono completate da quelle relative al peso netto e alla qualità del prodotto in oggetto.

Articolo 4

Il contratto determina il prezzo di vendita, per ettaro, per una determinata partita o per unità di peso.

Le parti possono riferirsi a un prezzo determinato da un accordo interprofessionale.

Articolo 5

1. Nel contratto devono figurare le disposizioni relative :

a) al luogo, ai termini e allo scaglionamento delle consegne ;

b) alle condizioni di pagamento ;

c) all'indicazione degli eventuali lavori e forniture relativi alla produzione e alla raccolta del lino e della canapa che sono a carico di ciascuna delle parti contraenti.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70. Tali modalità tengono conto in particolare delle norme e degli usi regionali.

Articolo 6

Il contratto deve contenere una clausola ai sensi della quale le parti siano tenute a ricorrere ad una procedura di conciliazione prima di proporre un'azione giudiziaria.

Articolo 7

Un accordo interprofessionale può prevedere solo contratti-tipo conformi alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni adottate in applicazione di esso.

Un accordo interprofessionale non può prevedere discriminazioni a causa della cittadinanza o del luogo di stabilimento delle parti.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT